



COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 31 del 28/11/2012

Oggetto: Definizione della controversia:
S.p.A.

c/ RTI

L'anno 2012 addì 28 del mese di novembre, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	X	
Antonia Daloiso	Vice presidente	X	
Elena Pinto	Vice presidente	X	
Stefano Cristante	Componente	X	
Adelmo Gaetani	Componente	X	

Assiste alla seduta il direttore del Co.Re.Com., Dott. Domenico Giotta.

IL COMITATO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'art 50, commi 1 e 2 lettera c) dello Statuto della regione Puglia;

Visto l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi competenti come individuati dalle leggi regionali;

Vista la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia;

Vista la Delibera n. 666/06/CONS con cui l'Autorità, sciogliendo la riserva sulla fase sperimentale delle deleghe ed esaurendo la stessa fase sperimentale, ha sancito il passaggio al regime ordinario nell'esercizio delle funzioni delegate;

Rilevato che con atto n. 01 del 12 gennaio 2009 avente ad oggetto: "Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome" il Co.Re.Com. Puglia ha deliberato la propria adesione all'attribuzione di ulteriori funzioni delegate ed ha avviato il processo per la sottoscrizione della convenzione;

Vista la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia con cui, tra l'altro, si disciplinano i rapporti tra i soggetti firmatari, si individuano le ulteriori materie oggetto della delega;



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

Visto il regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS e dalla Delibera 479/09/CONS).

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 12 ottobre 2009 avente ad oggetto: "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (CORECOM). Attribuzione incarichi direzione uffici;

Vista la documentazione in atti e la proposta del funzionario responsabile dell'istruttoria, avv. Maria Zingaro;

Premesso che:

- con istanza GU14 (prot. n. 20120013083) il sig. L. [redacted] titolare dell'esercizio commerciale [redacted], chiedeva l'intervento del Co.Re.Com. Puglia per la definizione della controversia in essere con la società RTI S.p.A. relativa all'addebito di penali per violazione delle Condizioni Generali di contratto;
- con nota (prot. n. 20120014120) questo Ufficio comunicava, ai sensi dell'art. 15 della Delibera Agcom 173/07/Cons, l'avvio del procedimento e convocava le parti per la discussione della controversia, concedendo termine per il deposito di memorie difensive, documenti e repliche;
- con nota del 14.7.2012 l'avv. [redacted], per l'utente, inviava rituali memorie difensive;
- all'udienza del 24.7.2012 (prot. 20120016115) precisati i fatti e le richieste, esaurita la fase istruttoria, la controversia veniva definita;

Considerato quanto segue:

1. Oggetto della controversia

Il sig. [redacted] titolare dell'esercizio commerciale denominato [redacted] lamenta che, nel mese di aprile 2012, riceveva una nota a.r. da parte della direzione Affari Legali di Rti Mediaset, con la quale si intimava il pagamento della somma di €3.000,00 per aver utilizzato "indebitamente una tessera Mediaset Premium destinata esclusivamente ad usi personali e/o domestici". Con tale nota si proponeva, in via alternativa, la sottoscrizione del Contratto Mediaset Premium Club, specificatamente rivolto a coloro che intendono trasmettere i programmi Premium all'interno di pubblici esercizi o il pagamento in favore di RTI della somma di €800,00 a titolo di risarcimento forfettario dei danni sofferti. R.

Tale nota veniva contestualmente inviata anche al sig. Cosimo Lattarulo, in qualità di titolare della tessera Mediaset Premium che sarebbe stata indebitamente utilizzata.

Ritenendo illegittima la richiesta di tali somme, l'istante provvedeva ad avviare presso il Co.Re.Com. Puglia la procedura di conciliazione che si concludeva in data 28.5.2012 con un verbale di esito negativo (n. 2591/2012). Successivamente, presentava a questa Autorità istanza per la definizione della controversia insorta, chiedendo un provvedimento che obbligasse la società RTI S.p.A. a stornare l'intera posizione debitoria con contestuale ritiro della pratica dalla società di recupero crediti. Il tutto oltre alla rifusione delle spese di procedura.

L'utente, per il tramite del suo legale, provvedeva a depositare rituali memorie istruttorie, mentre, all'udienza di discussione, compariva solo l'odierno istante.

2. Risultanze istruttorie

Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché nel corso dell'audizione tenutasi in data 24.7.2012 presso la sede del Corecom Puglia, è emerso che:

- a) l'avv. [redacted], costituita per l'utente, si riportava al contenuto delle memorie difensive ritualmente depositate e precisava che: "...nessun rapporto contrattuale è mai stato instaurato tra le parti e che,



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

pertanto, ogni pretesa di pagamento di somme a titolo di penale non è dovuta...". Chiedeva, pertanto: "l'accoglimento delle richieste così come formulate nell'atto introduttivo del presente procedimento".

3. Valutazioni in ordine al caso in esame

Con riferimento alla *res controversa*, invece, occorre evidenziare che l'oggetto dell'odierna procedura riguarda un presunto indebito uso della smart card la quale, a detta dell'operatore, sarebbe stata utilizzata al di fuori dell'ambito domestico e/o personale, violando in tal modo le condizioni contrattuali. La infrazione contestata dal gestore sarebbe stata riscontrata *"...in seguito ad una ispezione condotta da personale all'uopo incaricato"* il quale avrebbe verificato che: *"... la tessera emarginata, nella disponibilità esclusiva del Sig. [redacted] è risultata, infatti, essere stata utilizzata, in data 06.03.2012, all'interno dell'esercizio pubblico [redacted] al fine di trasmettere l'evento calcistico Arsenal-Milan in presenza di avventori..."* (cfr memoria a firma dell'avv. [redacted] per il gestore).

Per tali motivi l'operatore con una lettera raccomandata, contestava la presunta violazione e addebitava una penale pari ad €3.000,00 o, in alternativa, proponeva la sottoscrizione del Contratto Mediaset Premium Club, specificatamente rivolto a coloro che intendono trasmettere i programmi Premium all'interno di pubblici esercizi e il pagamento in favore di RTI della somma di €800,00 a titolo di risarcimento forfettario dei danni sofferti; in tale ultimo caso si invitava l'utente a prendere contatti con una società incaricata, tale RECUS ITALIA SRL onde definire la pratica.

Tale missiva, per le motivazioni testé indicate, veniva inoltrata, oltre che all'odierno istante, anche al possessore della smart card.

Le richieste avanzate in via alternativa dal gestore, relative al pagamento di una penale pari ad €3.000,00 o pagamento di €800,00 e sottoscrizione di un contratto per esercizi commerciali, si ritengono infondate. Il sig. [redacted], infatti, non ha mai instaurato alcun rapporto contrattuale con la società RTI S.p.A., né a titolo personale, né tantomeno in nome e per conto del proprio esercizio commerciale.

Anche la tessera n. 209108973848, richiamata dalla nota a.r. non è mai stata detenuta dall'odierno istante, né da questi mai utilizzata.

Risulta corretto quanto rilevato dal legale dell'utente con proprie memorie difensive, laddove rappresenta alla scrivente Autorità che: *"...non si comprende a quale titolo il gestore convenuto possa chiedere la corresponsione di una penale ad una ditta con cui non ha nessun rapporto contrattuale..."* ed ancora: *"...il richiamo alle condizioni contrattuali effettuate da Mediaset nella propria missiva, non può costituire legittima pretesa per il riconoscimento della penale di cui si discute, atteso che non intercorrendo alcun rapporto negoziale tra le parti, il sig. Laselva non è mai venuto in possesso delle menzionate condizioni valide, peraltro, solo tra le parti..."* (cfr memoria dell'avv. [redacted] per l'utente).

Tanto basta a porre nel nulla qualsivoglia richiesta avanzata dalla società sia a titolo di penali che a titolo di risarcimento forfettario di un presunto danno subito dall'operatore.

Ad *abundantiam* e richiamato quanto innanzi detto, appare anche a codesta Autorità che le somme richieste dalla Società RTI S.p.A. appaiono non rispettose del principio di correttezza e sono evidentemente sproporzionata rispetto al pregiudizio (contestato ma non provato).

Infatti, da un attento esame della fattispecie in oggetto, sia la richiesta di pagamento della penale, quantificata in €3.000,00 sia l'alternativa consistente nel pagamento di €800,00 unitamente alla sottoscrizione di un contratto Mediaset Premium Club, sono causa di uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale.

In effetti, le pretese della società RTI Mediaset potrebbero configurare una sorta di abuso del diritto soggettivo, nella misura in cui la società stessa esercita il proprio eventuale diritto con modalità che non appaiono completamente rispettose del dovere di correttezza e buona fede (cfr Delibera Agcom n. 440/10/CONS).



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

Per tutte le argomentazioni innanzi esposte, si ritiene che l'utente abbia diritto all'annullamento con conseguente storno delle penali richieste con raccomandata a.r. del 27.3.2012 e al ritiro, a cura e spese della convenuta, dell'eventuale pratica dalla società di recupero crediti.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa, si ritiene di dover accogliere le richieste formulate dall'utente e, in via equitativa, liquidare in favore dell'istante, a titolo di rimborso spese di procedura, l'importo onnicomprensivo di €50,00 (cinquanta/00), in considerazione della circostanza che l'utente ha partecipato alla sola fase di definizione della presente procedura.

Tutto ciò premesso, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

La società RTI S.p.A., con sede in Cologno Monzese (Mi) al Viale Europa n. 46, in accoglimento delle istanze dell'utente, è tenuta a:

- 1) Annullare ogni richiesta anche relativa alle penali o risarcimento forfettario del danno di cui alla nota a.r. nr 147157439524 del 27.3.2012 e riferita al contratto di cui alla tessera n. 209108973848 ritirando, a propria cura e spese, l'eventuale pratica dalla società di recupero crediti.
- 2) Corrispondere al sig. l'importo di **€50,00 (cinquanta/00)** per le spese sostenute per la presente procedura, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della delibera n. 173/07/CONS.

La Società è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La somma sopra determinata a titolo di indennizzo dovrà essere maggiorata nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati dalla data di scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4, della delibera 179/03/CSP.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Direttore
(dr Domenico Giotta)

Il Presidente
(dr Felice Blasi)

L'Istruttore
(avv. Maria Zingaro)

La presente copia composta
di n° 4 (quattro) pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio.



Il Direttore del Co.Re.Com. Puglia
Dott. Domenico GIOTTA